



# COMUNE DI NEPI

PROVINCIA DI VITERBO

## Imposta Municipale Propria (IMU) Scadenza Versamento acconto anno 2016 entro il 16.06.2016

Entro il 16 giugno scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. L'acconto è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (rif. deliberazione di C.C. n. 28 del 28.05.2016 all'oggetto: "Aliquote IMU 2016. Presa d'atto disposizioni Legge Finanziaria n. 208/2015") di seguito riportate:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	0,80 %
Aliquota prevista per l'abitazione principale e ad essa assimilate, iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente	0,50 %
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	0,80 % di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,04 % è la quota di competenza comunale
Detrazione per l'abitazione principale (A1/A8/A9)	€ 200,00

Sono **esonerati** dal pagamento dell'IMU:

- gli immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli, a norma dell'art. 1 comma 13 della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge Stabilità per l'anno 2016) in quanto il Comune di Nepi è compreso nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 16.06.1993;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale, a norma dell'art. 1, comma 708 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014);
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 102/2013 (conv. con la L. n. 124/2013).

La base imponibile dell'IMU è **ridotta del 50%**:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché che dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato: il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda, nello stesso Comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. del 22.01.2004, n. 41;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU.

**Inoltre, per gli immobili locati a canone concordato** di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, **l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%**, ai sensi dell'art. 1 comma 59 della L. 208/2015.

Il versamento dell'IMU è eseguito mediante modello F24 reperibile presso gli Istituti Bancari, gli Uffici Postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti codici tributo:

TRIBUTO	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
3912	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU ABITAZ. PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE A.13,C.7 D.L.n. 201/11 - COMUNE
3916	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI - COMUNE
3918	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - COMUNE
3923	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3924	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3925	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - STATO

Il codice comune da indicare è **F868**.

Per il calcolo gratuito dell'IMU e relativa stampa del Mod. F/24 si rimanda al link "Calcolo IUC" raggiungibile dal sito [www.comune.nepi.vt.it](http://www.comune.nepi.vt.it)

Nepi, lì 30 maggio 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5  
Dott.ssa Antonella Bianchi Fasani